



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 67 – 25 MARZO 2025

Riunione del 19/03/2025

44.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig.ra **D. C. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano   Componente

Ricevuto in data 28/01/2025 dalla Procura Federale l'atto di deferimento Reg. n. 53/2024-25 fissava per la data odierna l'udienza di discussione per il seguente capo di incolpazione:

***Sig.ra D. C. G., la violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1, 13, 74, 75, 79, 97, 111 e 112 Reg. Giur nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per avere a Dicembre 2024 svolto attività federale nel rilevare le statistiche presso il tavolo segnapunti in una gara di campionato durante l'esecuzione del provvedimento di sospensione da ogni attività federale disposta dal Tribunale Federale Fipav con il C.U. n. 23 affisso in data 26.09.2024, come da atto delle conclusioni del 7 gennaio 2025 ritualmente notificato.***

Risultavano collegati da remoto il sostituto procuratore Avv. Marco Rossini nonché la sig.ra D. C. G. Il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpata.

La sig.ra D. C. G rendeva dichiarazioni spontanee ed affermava di non sapere di non potere svolgere l'attività contestata poiché il Presidente della società gli aveva detto che non era incompatibile con la sanzione già irrogata.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo determinando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra D. C. G. con comunicato ufficiale affisso il 26 settembre 2024 era stata sospesa da ogni attività federale per mesi cinque.

Nel corso della sanzione vi è prova anche fotografica che la tesserata sia stata presente sul campo di gioco ed abbia svolto attività nel corso di un incontro sedendosi anche al tavolo segnapunti. Il fatto non è stato neanche contestato e non può essere certo esimente di responsabilità il fatto che vi fosse stata rassicurazione circa la liceità del comportamento da parte del Presidente della società.

Il comportamento tenuto dalla tesserata incolpata nel corso della gara è sicuramente da considerarsi come attività federale poiché ad un tesserato sospeso non è permesso l'accesso sul campo di gioco o lo svolgimento di attività nel corso delle gare.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale della tesserata D. C. G per mesi tre.

Roma, 24/03/2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Marzo 2025